

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CENTO, SANT'AGOSTINO,
MIRABELLO, VIGARANO MAINARDA,
POGGIO RENATICO E BONDENO

***PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI***

2015

**AMBITO TERRITORIALE
ALTO FERRARESE**

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DI CENTO,
SANT'AGOSTINO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO,
VIGARANO MAINARDA E BONDENO.**

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di dicembre in CENTO con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i Comuni di:

- **CENTO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Dott. Piero Lodi domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Cento via Provenzali n. 15, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti - C.F.: 81000520387;
- **SANT'AGOSTINO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig. Fabrizio Toselli domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Sant'Agostino Piazza Marconi, 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00292280385;
- **MIRABELLO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Dott.ssa Angela Poltronieri domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Mirabello, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 81000560383;
- **POGGIO RENATICO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig. Daniele Garuti domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Poggio Renatico, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00339480386;
- **VIGARANO MAINARDA** rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig.ra Barbara Paron domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Vigarano Mainarda, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00289820383;
- **BONDENO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig. Alan Fabbri domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Bondeno Piazza Garibaldi n° 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00113390389;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni; queste ultime devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i Consigli Comunali dei Comuni di Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Bondeno hanno simultaneamente deliberato in data 26.11.2001 la formale costituzione dell'Associazione Intercomunale dell'Alto Ferrarese per la gestione in forma associata di funzioni e servizi ai sensi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modificazioni, nonché della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, nonché approvato il relativo atto costitutivo ed il Regolamento dell'Associazione medesima;
- che i stessi Comuni, unitamente al Comune di Bondeno, che fanno parte del medesimo ambito distrettuale (Distretto Ovest) di cui alla legge regionale n. 19/1994, hanno sottoscritto con l'Azienda U.S.L. di Ferrara una convenzione per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e individuato il Comune di Cento quale comune capofila;
- che tra i Comuni di Cento, Sant'Agostino, Poggio Renatico, Mirabello e Vigarano Mainarda è stata stipulata ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e sociali integrati, in vigore dal 1 giugno 2002 sino al 31 dicembre 2014, nella quale il Comune di Cento viene individuato quale comune capofila gestionale;
- che il Comune di Cento in qualità di Comune responsabile dell'ufficio di piano ha stipulato apposita convenzione con l'Azienda USL di Ferrara per l'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario nell'ambito del territorio dell'Alto Ferrarese, in vigore dal 01/06/2012 sino al 31/12/2014 e che tale convenzione è in fase di rinnovo per anni uno;
- che la legge regionale 21/2012 recante: *"Misure per assicurare il governo delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"* stabilisce la disciplina procedimentale ed i criteri sostanziali per l'individuazione delle dimensioni territoriali ottimali ai fini della gestione associata obbligatoria;
- che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-*quater* del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- che l'art.7, co. 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7 come modificato dalla l.r. 9/2013 che comprende quella relativa ai servizi sociali;
- che tutti i suddetti Comuni di Cento, Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda, facenti parte dell'ambito ottimale dell'Alto Ferrarese che esauriscono, hanno costituito l'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art. 19 L.R. 21/2012, come da deliberazione consiliare n. 24 del 02/04/2014;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione sociale comprensiva dei servizi in oggetto al

fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- che presso l'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese non sono stati costituiti i servizi generali e che pertanto si rende necessario prevedere il rinnovo per un anno della gestione associata intercomunale dei servizi socio assistenziali di cui il Comune di Cento è il Comune capo-fila gestionale e che il Comune di Bondeno gestirà autonomamente i servizi sociali anche per l'anno 2015;
- che nella seduta del Comitato di Distretto del 10/12/2014, nelle more della stipula della convenzione per la gestione in unione dei servizi sociali da parte delle Amministrazioni Comunali aderenti all'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la continuità dei rapporti contrattuali in corso tra i Comuni associati e l'erogazione dei servizi dagli stessi concordati, è stato deciso il rinnovo per la durata di un anno della convenzione in essere, approvata con la deliberazione consiliare n. 138 del 20/12/2011;
- che nella seduta del Comitato di Distretto del 10/12/2014 è stato approvato il rinnovo di un anno della convenzione fra i cinque Comuni del Distretto ed è stata deliberata quale misura di salvaguardia dandosi e dando mandato alla struttura tecnica di predisporre ed approvare entro marzo 2015 una nuova convenzione che preveda l'avvio dei servizi in unione con tutti i comuni del Distretto e che sostituisca la convenzione che si intende rinnovare;
- che nella stessa seduta del Comitato di Distretto è stato altresì deciso il rinnovo per la durata di un anno dell'attuale convenzione in corso tra il Comune capofila di Cento per i Comuni del Distretto Ovest e l'Azienda USL di Ferrara, relativamente all'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario nell'ambito del territorio dell'Alto Ferrarese, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 22/12/2014 e scadente il 31/12/2014, per il quale sono in corso con separato atto deliberativo le procedure per il rinnovo;

Atteso che tutti Comuni sopracitati di Cento, Mirabello, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico hanno riconosciuto nell'arco di validità della convenzione il valore e l'importanza della gestione coordinata di tale funzione ed espressa l'intenzione di proseguire tale forma di gestione per un ulteriore anno a far data dal 01/01/2015, in attesa che si concludano tutte le procedure necessaria alla messa a punto della gestione unificata dei Servizi Sociali;

Richiamate di seguito le principali disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali e servizi accreditati , quali:

- 'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 recante: *"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772 recante: *"Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd."*;
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, recante: *"Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514 e successive integrazioni e modificazioni (DGR 390/2011 DGR 1899/2012 DGR 1828/2013) recante; *"Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale, 2110/2009 recante: *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio"*;

- la deliberazione della Giunta Regionale 1336/2010 recante: *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 219/2010 recante: *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n 2109/2009 e seguite modificazioni (DGR N 1018/2014) recante: *"Approvazione della composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n 292/2014 recante: *"Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati"*;
- la deliberazione n 1800/2014 recante: *"Rinnovo determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti"* con la quale è stato previsto che i attesa di meglio definire la remunerazione dei servizi di accreditamento definitivo, siano mantenuti validi fino al 31/03/2015 i contratti transitori in corso e relative tariffazioni;

Richiamate altresì le principali disposizioni di legge disciplinanti la tutela dei minori e della famiglia

- la legge del 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.;
- la legge del 08/11/2000, n. 328
- la legge regionale del 12/03/2003, n. 2 e ss.mm.ii-
- la legge regionale del 28/07/2008, n. 14 ;
- la delibera di giunta regionale n. 1904 del 19/12/2011;
- l'art. 403 c.c. che prevede l'intervento di tutela in via urgente della "pubblica Autorità" al fine di collocare il minorenne vittima di reato o in stato di abbandono in luogo sicuro;
- il D.P.R. 616/1977, artt. 22 e ss., che prevede che la pubblica Autorità competente in via generale all'assistenza dei minori degli anni 18 e, di conseguenza, a disporre con apposito provvedimento motivato e notificato l'intervento di tutela ex art. 403 C.C. è il legale rappresentante del Comune, ovvero il pubblico funzionario o esercente di un pubblico servizio dallo stesso delegato specificatamente in via generale, nel cui territorio sia rinvenuto il minore o nel cui territorio il minore necessita di essere allontanato;

Dato atto che per quanto non richiamato sarà comunque fatto espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA' –

La presente convenzione è finalizzata a garantire un'efficace programmazione ed erogazione associata dei servizi, secondo principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità e continuità assistenziale nell'interesse primario dei cittadini utenti.

ART. 2 – OGGETTO –

I Comuni che intervengono nella presente Convenzione, s'impegnano ad assicurare una gestione coordinata dei seguenti interventi e servizi sociali per la realizzazione del sistema integrato attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali ed economiche talora collegate alle prestazioni sanitarie secondo i contenuti dell'accordo con l'Azienda USL di Ferrara in materia di integrazione socio-sanitaria e secondo i principi ed i contenuti della convenzione per l'esercizio congiunto dell'ufficio di piano, e per la gestione delle attività connesse alla non autosufficienza:

A) Tutela dei minori e sostegno delle responsabilità familiari:

- ⇒ Servizio Sociale Professionale;
- ⇒ Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle competenze amministrative, civili e penali;
- ⇒ Interventi sostitutivi della famiglia (adozione, affido, strutture residenziali per madre e bambino);
- ⇒ Interventi di supporto alla genitorialità (strutture semiresidenziali, attività extrascolastiche pomeridiane, educativa domiciliare);
- ⇒ Consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
- ⇒ Interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di minori i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
- ⇒ Interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
- ⇒ Interventi finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;
- ⇒ Interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
- ⇒ Interventi di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.

Per i Comuni di:

- CENTO;
- S. AGOSTINO¹ ;
- MIRABELLO;
- POGGIO RENATICO;
- VIGARANO MAINARDA.

¹ con esclusione dell'assistenza economica al pagamento delle rette per mensa e trasporto scolastico, nidi d'infanzia e scuola d'infanzia

B) Assistenza Sociale agli adulti:

- ⇒ Servizio Sociale Professionale;
- ⇒ Partecipazione alle UVM (unità di valutazione multidimensionale);
- ⇒ Interventi di tutela residenziale e semiresidenziale per adulti e disabili;
- ⇒ Interventi finalizzati al contrasto delle povertà e di sostegno al reddito;
- ⇒ Interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
- ⇒ Interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
- ⇒ Assistenza domiciliare (cura alla persona e sostegno socioeducativo);
- ⇒ Interventi di sostegno abitativo;
- ⇒ Interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in stato di svantaggio, anche in attuazione degli obiettivi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*
- ⇒ Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate (borse lavoro);
- ⇒ Interventi per l'autonomia, il tempo libero e la socializzazione comprese la promozione di azioni per "il dopo di noi" e per il "mentre noi".

Per i Comuni di:

- CENTO;
- S. AGOSTINO;
- MIRABELLO;
- POGGIO RENATICO;
- VIGARANO MAINARDA.

C) Assistenza Sociale alle persone anziane:

- ⇒ Servizio Sociale Professionale;
- ⇒ Assistenza domiciliare cura alla persona e sostegno alla sua autonomia;
- ⇒ Interventi volti al miglioramento della situazione economica di anziani bisognosi ed alla permanenza al proprio domicilio;
- ⇒ Compiti connessi alla committenza relativamente alle strutture accreditate;
- ⇒ Progettualità integrate connesse alla gestione delle risorse del FRNA (Fondo Regionale Non Autosufficienza) ed altri fondi relativi alla non autosufficienza;
- ⇒ Interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
- ⇒ Interventi di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.

Per i Comuni di:

- CENTO;
- S. AGOSTINO²;
- MIRABELLO;
- POGGIO RENATICO³;
- VIGARANO MAINARDA⁴.

Nell'ambito dei servizi per la tutela dei minorenni con la presente convenzione le Amministrazioni Comunali conferiscono, ai fini dell'adozione degli interventi urgenti di tutela ex art. 403 del c.c., delega al Sindaco del Comune di Cento, assicurando le competenze proprie e la piena assistenza e collaborazione dei rispettivi corpi di Polizia Municipale.

Gli stessi Comuni s'impegnano inoltre nel corso della validità della presente convenzione a coordinare il conferimento di ulteriori servizi socio-assistenziali al fine di ottimizzare l'organizzazione secondo l'ottica dell'ambito territoriale distrettuale che rappresenta la forma di programmazione, organizzazione, gestione ed erogazione che i Comuni si sono dati per garantire a tutti i propri cittadini servizi sociali omogenei e di qualità rivolti al benessere, collettivo e individuale per le persone. Il percorso propone un patto di cittadinanza con ogni persona, con le comunità locali e con le formazioni sociali che hanno contribuito e contribuiscono alla realizzazione dei servizi.

Gli stessi comuni si impegnano altresì ad assicurare l'omogenea erogazione dei servizi, in un'ottica di flessibilità e di equità, prevedendo il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al D.l 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come prevede il DPCM del 5 dicembre 2013 n 159.

I comuni in tale ambito si impegnano altresì a valutare modifiche ai regolamenti comunali relativi all'applicazione dell'ISEE seguendo le nuove disposizioni poste a regolamentazione della materia e nell'ottica dell'avvio dei servizi in Unione.

ART. 3 – CRITERI DI GESTIONE -

I Comuni che intervengono nel presente accordo s'impegnano, nella conduzione associata dei servizi ad osservare i seguenti criteri di gestione:

² esclusa integrazione costo retta in struttura residenziale

³ esclusa integrazione costo retta in struttura residenziale e SAD

⁴ esclusa integrazione costo retta in struttura residenziale e SAD

- ispirarsi al principio della promozione della persona umana;
- adottare metodi di valutazione dei bisogni soggettivi secondo criteri multidimensionali in grado di cogliere al tempo stesso gli aspetti sanitari e sociali della persona, vista nel suo contesto socio-familiare e culturale;
- adottare modelli del lavoro interdisciplinare tra le diverse figure professionali;
- come previsto dall'art. 16 L. 328/00, gli interventi ed i servizi devono privilegiare la domiciliarità e i servizi di sollievo, affiancando soprattutto la famiglia nella responsabilità del lavoro di cura e di assistenza, in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano della persona bisognosa;
- assicurare risposte di tipo globale a bisogni essenziali nell'ottica della rete, secondo la cultura dell'accoglienza e della presa in carico;
- ispirarsi al principio del confronto nella programmazione degli obiettivi e nella predeterminazione delle risorse;
- adottare metodologie di lavoro nel rispetto della riservatezza e della *privacy* seguendo i criteri della deontologia professionale;
- garantire presso ciascuna sede comunale il funzionamento dello sportello sociale partecipando attivamente alla rilevazione da parte dei servizi comunali dei dati di accesso al fine di garantire una compiuta analisi dei bisogni anche in funzione della ripartizione delle risorse assegnate;
- approvare, in materia di accesso e compartecipazione alla spesa da parte di adulti, anziani e disabili, criteri applicativi omogenei per garantire pari opportunità ed equità di accesso ai servizi della rete.

Le parti, inoltre, riconoscono come principi fondamentali:

- **la partecipazione** dei cittadini alle scelte programmatiche mediante opportune forme di consultazione, incontro, confronto, dibattito.
- **la concertazione e il confronto** con le istanze sociali di categoria e di settore sull'andamento dei servizi e soprattutto sull'impostazione, la gestione e la verifica dei piani sociali di zona per la salute ed il benessere sociale, nonché sugli impegni programmatici in tema di servizi sociali e socio-sanitari integrati.
- **il coinvolgimento del Terzo Settore**: garantire quella funzione centrale di programmazione e di coordinamento dei servizi e delle prestazioni sociali da attuare con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, del volontariato, del Terzo settore, sia nell'individuazione dei bisogni e nella programmazione, sia nelle attività di controllo sull'appropriatezza, l'universalità e l'equità delle prestazioni, ma anche nell'ottica della sussidiarietà orizzontale che significa che le funzioni pubbliche, laddove è possibile ed opportuno, devono poter essere svolte in via primaria dagli stessi cittadini, in particolare attraverso le loro formazioni sociali, adeguatamente sostenute.

ART. 5 – COMUNE CAPOFILA GESTIONALE -

Il Comune di Cento è individuato quale Comune Capofila per la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione.

I Comuni titolari delle funzioni con la presente convenzione conferiscono la delega per la gestione associata dei medesimi servizi al Comune Capofila Gestionale che la eserciterà in nome e per conto degli altri Comuni.

Il Comune di Cento, tramite un proprio servizio, d'ora in poi denominato GAFSA, gestisce le attività socio-assistenziali conferite tenendo conto degli indirizzi definiti, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi delle amministrazioni comunali conferenti e dal Comitato di Distretto.

ART. 6 – DURATA

La presente Convenzione ha validità annuale a decorrere dal primo gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, salvo proroga.

Le stesse parti in accordo tra loro possono integrare il presente atto anche in corso di validità dei patti.

ART. 7 - RESPONSABILITA' GESTIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI -

La responsabilità gestionale dei servizi convenzionati è attribuita al Responsabile dei Servizi Sociali della GAFSA.

Allo stesso Responsabile competono poteri e attribuzioni propri della qualifica ed in particolare:

- è responsabile della gestione associata dei servizi nei confronti dei Comuni aderenti e del Comune Capofila Gestionale e provvede all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi e delle attività;
- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza degli Assessori dei Comuni associati e dal Comitato di Distretto ;
- propone alle singole Amministrazioni Comunali e/o alla Conferenza degli Assessori dei Comuni associati , i documenti finanziari preventivi e consuntivi riferiti alla GAFSA e riferisce periodicamente sull'andamento del piano esecutivo di gestione dei servizi;
- è responsabile della organizzazione delle risorse umane impegnate nel settore definendo l'organizzazione dei servizi, l'integrazione tra servizi sociali e sanitari nonché le modalità di coordinamento degli assistenti sociali in servizio presso la GAFSA programmando la presenza settimanale, comprendendo gli incarichi a tempo determinato affidati con risorse del FRNA, degli stessi presso lo sportello sociale che ciascuna amministrazione comunale associata ha attivato con l'impegno a implementare le attività di informazione alle singole amministrazioni comunali circa le attività espletate;
- partecipa, con parere consultivo alle riunioni del Comitato di Distretto e della Conferenza degli Assessori dei Comuni associati , ogni qualvolta siano posti all'ordine del giorno argomenti riguardanti i servizi gestiti;
- provvede ad organizzare la presenza sui territori del personale assistente sociale tenendo conto proporzionalmente della quantità di personale comandato al Comune di Cento da ciascun Comune aderente alla convenzione e privilegiando nell'organizzazione le attività relative all'area dei minori con particolare riferimento alle situazioni di pregiudizio immediato o su mandato dell'autorità giudiziaria, a tutela e protezione di minori i cui diritti od interessi non siano adeguatamente garantiti dagli esercenti la potestà genitoriale o in assenza degli stessi nonché gli interventi di valutazione e di sostegno alle funzioni genitoriali su mandato della Magistratura;
- è responsabile dell'istruttoria e della esecuzione degli atti riferiti al Servizio ed adottati dal Comune Capofila Gestionale.

ART. 8 - MODALITA' OPERATIVE DELLA GESTIONE ASSOCIATA - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE -

Le risorse umane operanti ai fini della presente Convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali sono costituite da:

- a) personale dipendente dei Comuni sia a tempo determinato che indeterminato comandato al Comune di Cento;

- b) personale dipendente dell'Azienda USL di Ferrara a tempo indeterminato comandato al Comune di Cento in qualità di ente capofila gestionale.

Il personale dipendente a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio 2015 che sarà utilizzato al Comune Capofila Gestionale è il seguente:

Dipendente	Profilo professionale	Dipendente da
Roberta Fini	Assistente Sociale – Responsabile Servizi Sociali	comandato da Azienda USL Ferrara
Valeria Piretti	Assistente Sociale ore 30 sett.li	comandato da Azienda USL Ferrara
Mauro Zuntini	Dirigente	Comune di Cento
Paola Dessolis	Assistente Sociale	Comune di Cento
Giorgia Ghidoni	Assistente Sociale	Comune di Cento
Ileana Borsari	Assistente Sociale	Comune di Cento
Elena Gebbia	Assistente Sociale	Comune di Cento
Massimiliano Govoni	Assistente Sociale	Comune di Cento
Giulia Pascali	Assistente Sociale	Comune di Cento
Govoni Lorenzo	Assistente Sociale	Comune di Cento
Gabriella Santilli	Istruttore direttivo socio educativo	Comune di Cento
Lara Bortolazzi	Funzionario Amministrativo	Comune di Cento
Antonella Balboni	Impiegato amministrativo	Comune di Cento
Monari Rita	Impiegato amministrativo	Comune di Cento
Sabrina Miccoli	Assistente Sociale	comandato da Comune di Poggio Renatico
Vacante in corso di copertura	Assistente Sociale	comandato da Comune di Sant'Agostino

oltre ad eventuale personale con contratto di somministrazione con risorse di cui alla gestione commissariale sisma 2012 ed oltre ad eventuali dipendenti assunti a tempo determinato/indeterminato con oneri a carico del FRNA e comandati alla gestione associata da parte dei comuni aderenti.

Il comando individuale non comporta cambiamenti agli effetti della appartenenza alle rispettive dotazioni organiche e neppure mutamenti del rapporto giuridico ed economico del personale che continua a fare riferimento ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Al personale del servizio sia proprio sia comandato sarà assicurata la fruizione dei buoni pasto da parte del comune capofila gestionale secondo le regole del Comune Capofila gestionale che assicurerà la fruizione dei buoni pasto almeno in un esercizio convenzionato presso ciascun comune associato. La spesa correlata a tale fruizione, ai fini dei limiti di spesa vigenti, farà carico pro-quota a tutti i comuni aderenti alla presente convenzione secondo le modalità di rimborso approvate in sede di bilancio.

Il rapporto giuridico dei dipendenti fa riferimento ai rispettivi contratti di lavoro.

Per quanto riguarda in materia di riduzione delle spese di personale⁵ il comune Capofila Gestionale attribuisce convenzionalmente agli enti non capofila le quote di spesa dal primo sostenute per servizi resi su delega dagli stessi e pertanto ciascun comune attribuirà ai fini del calcolo dei limiti di spesa la parte attribuita in sede di bilancio di previsione, variazioni allo strumento revisionale e consuntivo delle spese.

Il Comune Capofila gestionale può istituire, con oneri a carico dei comuni associati e nell'ambito delle risorse del bilancio di previsione associato, previo accordo con le OO.SS., e previa condivisione del progetto con i comuni associati, specifiche indennità ivi inclusa quella di reperibilità ai sensi del CCNL Integrativo 14 settembre 2000 del comparto, per il personale assistente sociale e funzionari, con oneri a carico pro-quota dei comuni convenzionati.

⁵ es. commi 557 e 557-ter della Legge 27.12.2006, n. 296; art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010; art. 20, comma 9 del D.L. 98/2011

ART. 9– BENI STRUMENTALI

La gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione è dotata attualmente di un solo automezzo non dismesso derivanti dalla precedente delega delle funzioni socio-sanitarie all'Azienda USL quale :

Automezzo	Targa	Anno
Fiat Punto	BY 368 EP	2001

Il Comune di Cento mette a disposizione della gestione associata i seguenti automezzi per le attività della GAFSA:

Automezzo	Targa
DUCATO MINIBUS	CX 510 CK
DUCATO MINIBUS	CX 511 CK
TWINGO	BP 209 XW
TWINGO	BP 494 XW
FIAT PUNTO	DR 903 WT
CHRYSLER	CR 560 WC
FIAT PUNTO	AZ841LR
FIAT PUNTO	BY368EP
FIAT GRANDE PUNTO	DR903WT
FIAT MULTIPLA	BT 037 FV
FIAT PANDA	EW897YK
FIAT PANDA	EW898YK

Relativamente ai predetti automezzi i Comuni associati si impegnano a rimborsare al Comune di Cento il costo di manutenzione e gestione di ciascun automezzo in uso al servizio. Nell'anno 2014 è stato effettuato l'acquisto di due Fiat Panda in uso al servizio con oneri a carico dei comuni associati, fatta eccezione per il Comune di Cento, come da relativi accordi. Sono altresì in corso le procedure per l'acquisto di un'ulteriore autovettura da parte del Comune di Cento che verrà imputata ai comuni aderente con le medesime modalità.

ART. 10 – GESTIONI RIMBORSATE DALL'AZIENDA USL DI FERRARA -

Il Comune Capofila Gestionale è impegnato ad assicurare le seguenti prestazioni sociali a rilevanza sanitaria nel rispetto delle competenze e dei rapporti finanziari previsti dalle norme vigenti e meglio rappresentati nella convenzione per l'integrazione socio-sanitaria:

- Gruppo Verde – Laboratorio Protetto;
- Attività connesse alla gestione del Fondo regionale per la non autosufficienza secondo le modalità previste dalla relativa convenzione con l'Azienda USL di Ferrara;
- Prestazioni connesse alla gestione dei progetti individuali e dei servizi sostenuti dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

Per quanto riguarda invece i servizi oggetto di accreditamento regionale socio-sanitario:

- centri diurni per anziani;
- centro socio riabilitativo diurno per disabili;
- centro socio riabilitativo residenziale per disabili;
- casa residenza per anziani non autosufficienti;
- assistenza domiciliare;

si rimanda ai rispettivi contratti di servizio.

ART. 11 - RAPPORTI FINANZIARI E LIMITI DI SPESA-

I Comuni convenzionati definiscono annualmente le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione in tempo utile per l'approvazione dei singoli bilanci di previsione. Previa approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, iscrivono i relativi importi nei singoli bilanci di previsione.

L'ammontare delle risorse assegnate al comune capofila costituisce limite massimo di spesa per le singole funzioni conferite, fatte salve le spese di carattere obbligatorio ed urgente che saranno sostenute dalla gestione associata ed il cui ammontare presumibile sarà tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale per la quale si sostengono ad opera del responsabile dei Servizi Sociali.

Ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 6 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122 le parti si danno atto che la:

- spesa annua per studi e incarichi di consulenza inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, ex art. 6, comma 7;
- spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, ex art. 6, comma 7;
- spesa per missioni, ex art. 6, comma 12;
- spesa per attività di formazione, ex art. 6, comma 13.

qualora effettuate e nei limiti delle poste del bilancio della GAFSA, dovranno essere considerate pro-quota, utilizzando il rapporto percentuale proporzionale al numero degli abitanti, al fine del rispetto dei singoli limiti di spesa.

Parimenti si procederà con semplice comunicazione del Comune capofila gestionale rispetto ai nuovi limiti eventualmente introdotti dopo la stipulazione della presente convenzione.

ART. 12 - DISCIPLINA DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

L'integrazione tra servizi sociali e sanitari è una necessità del sistema, così come delineato per organizzare risposte ed interventi fondati sul riconoscimento delle persone nella loro globalità ed in rapporto ai loro contesti di vita e rappresenta, inoltre, un fattore fondamentale di qualificazione dell'offerta di servizi e prestazioni socio-sanitarie.

A tal fine il Comune di Cento in qualità di comune responsabile dell'Ufficio di Piano stipula accordi con l'Azienda USL di Ferrara per l'integrazione socio-sanitaria, definendo i modelli organizzativi e gestionali, sia rispetto al sistema più complessivo, sia riferiti alle singole aree di intervento. L'integrazione socio-sanitaria deve essere fondata sull'integrazione professionale ed individuare precisi rapporti, anche di natura finanziaria, in coerenza con le direttive regionali, ed in coerenza con l'individuazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni sociali e del relativo finanziamento.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ed il Responsabile dei Servizi Sociali mantiene i rapporti con la Direzione di Distretto dell'Azienda USL per la gestione integrata dei servizi ivi inclusa la gestione delle attività e dei progetti individualizzati finanziati con le risorse regionali per la non autosufficienza.

ART. 13 – FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI -

La previsione economico-patrimoniale del servizio socio-assistenziale (bilancio di previsione della GAFSA), proposta dal Responsabile dei Servizi Sociali, deve essere elaborata raccordandosi tempestivamente con i singoli Comuni interessati, ai quali spetta il compito di contemperare le esigenze di intervento nei diversi ambiti sociali con l'incidenza della relativa spesa sul quadro finanziario generale dell'ente e nell'ambito della programmazione sociale di zona e deve essere tempestivamente adottata dai comuni aderenti la gestione associata e deve essere fornita dai singoli comuni aderenti entro 15 giorni dalla trasmissione della proposta economico-patrimoniale motivata proposta di parziale accoglimento. Nel caso in cui tale termine decorra senza alcuna comunicazione da parte dei comuni conferenti i servizi la proposta di previsione economico patrimoniale si intende integralmente accettata.

Le variazioni successive al bilancio devono essere formulate con le medesime modalità.

Con cadenza quadrimestrale, il Responsabile dei Servizi Sociali è tenuto a trasmettere agli Enti contraenti una relazione sull'andamento dei servizi che deve contenere indicazioni anche circa l'andamento della spesa a carico delle singole amministrazioni comunali associate.

La Conferenza degli Assessori dei Comuni associati competenti in materia socio-assistenziale è convocata periodicamente dall'Assessore delegato del Comune Capofila Gestionale per verificare l'andamento della gestione.

La conferenza tecnica, composta dai Responsabili dei Servizi sociali di ogni singolo Comune associato è convocata dal Direttore dell'Associazione ogniqualvolta ne venga ravvisata la necessità anche su richiesta del Comune capofila gestionale o di altre Amministrazioni Comunali.

L'invito può essere esteso anche al Direttore del Distretto Ovest dell'Azienda USL di Ferrara.

ART. 14 – PERCORSO ADOTTIVO COMUNE DI BONDENO

Nelle more dell'avvio dei servizi sociali in Unione il Comune capofila per conto della GAFSA assicurerà al Comune di Bondeno, attraverso il servizio sociale professionale area minori, la propria consulenza presso la sede operativa della Gestione Associata, all'Assistente sociale del Comune di Bondeno assegnata all'area minori per le attività connesse al percorso adottivo.

L'assistenza consisterà nelle seguenti prestazioni tecniche:

- a) fase informativa (1/2 incontri con l'assistente sociale del comune di Bondeno);
- b) fase valutativa (1 visita domiciliare e 4/5 incontri alla presenza dello Psicologo e dell'Assistente Sociale);
- c) predisposizione della relazione finale ;
- d) vigilanza durante il primo anno di adozione del bambino (circa 6 incontri).

L'interlocutore per gli organi istituzionali resta il Comune di Bondeno. Nel presente rapporto di collaborazione non sono inclusi i rapporti con il paese di provenienza del bambino (se trattasi di adozione internazionale). Al fine delle suddette attività il Comune di Bondeno corrisponderà al Comune di Cento l'importo annuo forfettario di € 2.000,00 iva esclusa.

ART. 15 – OBBLIGHI E GARANZIE -

I singoli Comuni si obbligano a prevedere nei rispettivi bilanci di previsione e PEG le somme necessarie per la gestione dei servizi.

Ciascun Comune associato si obbliga a versare al Comune Capofila Gestionale la quota di propria spettanza di cui al bilancio di previsione come da articolo precedente per la gestione dei servizi sociali calcolata tenendo conto di:

- a) effettivi servizi e prestazioni erogate ai cittadini dei singoli comuni associati ripartiti per le aree minori, adulti ed anziani;
- b) personale impiegato direttamente nella produzione dei servizi, ripartiti per le aree minori, adulti ed anziani, rivolti ai cittadini dei singoli comuni associati;
- c) spese generali non attribuibili alle aree minori, adulti e anziani sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti, ripartite tenendo conto del numero degli abitanti residenti nei singoli comuni associati al 31 dicembre di due anni precedenti l'esercizio finanziario di riferimento (spese anno 2015, abitanti di riferimento al 31 dicembre 2013).

come segue:

- 1^a rata, pari al 30% dell'importo complessivo, al 30 gennaio di ogni esercizio finanziario;
- 2^a rata, pari al 30% dell'importo complessivo, al 31 maggio di ogni esercizio finanziario;
- 3^a rata, pari al 40% dell'importo complessivo, entro il 30 novembre di ogni esercizio finanziario.

I Comuni, inoltre, si obbligano ad adempiere alle richieste avanzate dal Responsabile dei Servizi Sociali di informazione e acquisizione di atti e documenti necessari alla regolarità dei procedimenti amministrativi, collaborando al miglioramento dei servizi. Gli stessi Comuni metteranno, altresì, a disposizione uffici, personale e strutture ogniqualvolta la Conferenza dei Sindaci ne ravvisi la necessità. In casi di urgenza improrogabile sarà sufficiente la disposizione del Sindaco del Comune Capofila Gestionale salvo successiva ratifica.

E' consentito al personale in servizio presso la GAFSA qualora vi abbia interesse per motivi di servizio, l'accesso alle informazioni in possesso delle singole amministrazioni comunali per gli adempimenti previsti dai procedimenti di competenza. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso ciascuno degli Enti associati.

Le Amministrazioni aderenti si impegnano altresì a consentire attraverso il software gestionale Garsia e sportello sociale a garantire il periodico aggiornamento delle banche dati anagrafiche.

ART. 16 - CONTROVERSIE -

Ogni controversia tra i Comuni convenzionati, che non possa essere risolta in via amministrativa, derivante all'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione, viene rimessa ai sensi di legge alle determinazioni del Tribunale di Ferrara.

ART. 17 – NORME DI RIFERIMENTO -

Alla presente Convenzione si applicano tutte le norme vigenti in materia e le regolamentazioni comunali vigenti per materia.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FISCALI -

Ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131, art. 2^{bis} tariffa parte seconda – caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Agli effetti fiscali il presente atto è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 – tabella "B" – D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CENTO

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

COMUNE DI MIRABELLO

COMUNE DI POGGIO RENATICO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

COMUNE DI BONDENO
